



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 30/11/2005

Bollettino regionale
COMUNE DI MONOPOLI (Bari)

Modifiche Statuto Comunale

CITTA' DI MONOPOLI
70043 Provincia di Bari

MODIFICA

Approvata con deliberazione
di Consiglio Comunale nr. 31 del 15 luglio 2005

ALLO
STATUTO DEL COMUNE DI
MONOPOLI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 82 del 21 settembre 2000 e pubblicato nel B.U.
n. 136 del 13 novembre 2000.

Modificato con deliberazione Commissariale n. 5 del 27 agosto 2002 e pubblicato nel B.U. n. 22 del 25
febbraio 2003

Artt. dal n. 1 al n. 11
Art. 13
Artt. dal n. 16 al n. 73

Omissis

Art. 12
(Commissioni)

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinati con il Regolamento del Consiglio Comunale.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

4. Le Commissioni permanenti hanno quali compiti principali l'istruttoria degli atti deliberativi e delle mozioni del Consiglio Comunale, il controllo politico-amministrativo, lo svolgimento di attività conoscitive su temi di interesse Comunale e la discussione di interrogazioni e interpellanze, nei casi in cui richiedano un approfondimento prima della discussione in Consiglio Comunale.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca, almeno una volta l'anno, la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti per raccordarne l'attività con quella dell'Assemblea.

6. Le Commissioni, nello svolgimento dei loro compiti, si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli Consiglieri.

7. Le Commissioni possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni degli Assessori, del Segretario Generale, del Direttore Generale, se nominato, e, previa autorizzazione del Sindaco, dei Dirigenti e dei titolari di uffici Comunali, degli amministratori di enti, aziende e società a prevalente capitale Comunale, dei concessionari dei servizi Comunali, di esperti qualificati nei settori per i quali la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere. Le Commissioni devono sentire il Sindaco e gli Assessori, quando questi lo richiedano. Alle Commissioni devono essere invitati i Capigruppo.

8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

9. L'ordine del giorno e i verbali delle sedute delle Commissioni devono essere esposti per quindici giorni all'Albo Pretorio.

Art. 14

(Diritti e doveri dei Consiglieri)

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre, essi hanno diritto a

ottenere, da parte del Presidente del Consiglio Comunale, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza del Capigruppo, di cui al successivo art. 15 del presente Statuto.

4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio Comunale presso il quale verranno notificati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

5. Ai Consiglieri Comunali spettano:

a) Il gettone di presenza ovvero una indennità di funzione nella misura prevista dalla legge;

b) Ogni altro beneficio previsto dalla legge che tuteli e garantisca l'espletamento delle funzioni

6. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 15

(Gruppi Consiliari)

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Generale unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi Capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri Comunali che non si riconoscono più nelle liste elettorali nelle quali sono stati eletti possono confluire o in un gruppo consiliare già costituito o nel gruppo misto che gode degli stessi diritti degli altri gruppi consiliari.

3. E' istituita, presso il Comune di Monopoli, la conferenza del Capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 14, comma 3, del presente Statuto, nonché dall'art. 31, comma 7 ter, della legge nr. 142/90, e sue modificazioni e integrazioni. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

4. La Conferenza del Capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale ed è convocata secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

5. La Conferenza del Capigruppo esercita anche le funzioni di Commissione permanente per i problemi istituzionali e dell'informazione e di Commissione permanente per le relazioni internazionali del Comune.

6. I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.

7. Ai Capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

8. I Gruppi Consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale Comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.